Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

(2003/C 82/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la iniziativa del Regno di Spagna [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione illegale è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino un dispositivo che fissi gli obblighi per i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorre altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.

(2) La presente misura rientra in un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione illegale.

(3) È necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre misure o sanzioni supplementari per i vettori, che siano interessati o meno dalla presente direttiva.

(4) Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.

(5) Le presenti misure riprendono le possibilità di controllo previste nella decisione del Comitato esecutivo di Schengen [SCH/com-ex (94) 17-4ª rev.], che mirano a intensificare i controlli alle frontiere e a prevedere un lasso di tempo sufficiente a effettuare un controllo dettagliato e approfondito di ogni passeggero, grazie alla trasmissione per via elettronica, all'aeroporto di arrivo, dei dati relativi alle persone trasportate.

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente strumento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(7) Per quanto riguarda la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con i due suddetti Stati sull'associazione di questi due ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere:

a) all'atto dell'imbarco, le informazioni relative alle persone da trasportare;

b) le informazioni relative agli stranieri da essi trasportati nel territorio di uno Stato membro e che, alla data indicata nel biglietto di viaggio, non siano ritornati nel loro paese o non abbiano continuato il viaggio verso un paese terzo. Dette informazioni devono essere comunicate entro 48 ore a decorrere dalla data prevista per il ritorno o il proseguimento del viaggio verso un paese terzo.

Dette informazioni comprendono il numero del passaporto o del documento di viaggio utilizzato, la nazionalità, il nome e cognome nonché data e luogo di nascita.

Articolo 2

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le sanzioni applicabili ai vettori siano dissuasive, efficaci e proporzionate e che:

[1] GU C . . .

[2] GU C . . .

a) il loro importo massimo non sia inferiore a 5 000 EUR;

b) il loro importo minimo non sia inferiore a 3 000 EUR,

o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il . . . per ogni viaggio effettuato senza aver comunicato — oppure quando comunicato in modo non corretto — i dati delle persone trasportate.

2. Gli Stati membri potranno adottare o mantenere, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalla presente direttiva, altre sanzioni quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

Articolo 3

Impugnazioni

Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.

Articolo 4

Trattamento dei dati

1. I dati delle persone di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone al loro passaggio alle frontiere esterne, al solo fine di agevolare l'esecuzione di tali controlli.

2. Dopo l'esecuzione del controllo di frontiera delle persone trasportate, gli Stati membri cancellano i dati trasmessi.

Articolo 5

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . . . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il presidente

. . .